



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. XXXXX ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n.181 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa con ricorso depositato in data 11 marzo 2021 da:

XXXXXXXXXXXX

elettivamente domiciliato a XXXXXXXX presso e nello studio dell'avv. Irene Lo Bue che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga come da procura in atti

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato a Reggio Emilia via Mazzini n.6 presso l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia e rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dai funzionari XXXXXXXX e XXXXXXXX

RESISTENTE

In punto a: differenze retributive

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:



Come da verbale d'udienza del 28 marzo 2022

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 28 marzo 2022

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11 marzo 2021 XXXXXX conveniva in giudizio dinanzi a Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il Ministero dell'Istruzione affinché il tribunale adito accertasse e dichiarasse il diritto dello stesso, previa declaratoria della parziale nullità dell'accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001. Domandava che previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dallo stesso impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c., previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico dell'I.C. "A. Einstein", REIC848003, decreto Prot. n. 2514 del 31.05.2017 registrato Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia, nella parte in cui tale provvedimento non applicava, in favore dello stesso, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010, il tribunale accertasse e dichiarasse il diritto dello stesso a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della



fascia retributiva “9 – 14 anni”. e per l’effetto condannasse il Ministero dell’Istruzione a pagare, in suo favore, la somma di €. 2.161,47 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.

Esponneva dettagliatamente le sue ragioni

Si costituiva con memoria depositata in data 10 giugno 2021 il Ministero dell’Istruzione chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione.

Esponneva dettagliatamente le sue ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all’odierna udienza.

Tanto premesso occorre esaminare la domanda di parte ricorrente di riconoscimento dell’applicazione a suo favore della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1 settembre 2010 e di pagamento delle relative differenze retributive.

Si deve, innanzitutto, richiamare il disposto dell’art. 2 del CCNL “ Rimodulazione posizioni stipendiali” che così recita: “Art. 2 Rimodulazione posizioni stipendiali 1.

Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all’allegata tabella A.

2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad



personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

Si osserva, poi, che la Suprema Corte (Cass. lav n. 2924/2020) si è pronunciata di recente sulla questione in relazione ad una fattispecie riguardante un ATA asserendo che: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.”

Orbene nel caso di specie come risulta dai contratti e dallo stato matricolare parte ricorrente lavorava già con contratti a termine dall'anno 2009.

Ne consegue, quindi, che seguendo detto orientamento della Suprema Corte la domanda di applicazione al ricorrente della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011 a favore dei docenti con contratto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2010 risulta fondata.

Si evidenzia, però, che anche la clausola di salvaguardia deve essere applicata facendo riferimento al servizio effettivo in base ai giorni effettivamente svolti e non equiparando un servizio di 180 giorni ad un anno.

Deve, pertanto, essere dichiarato in relazione alla domanda di differenze retributive per il periodo pre ruolo il diritto del ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 2011 nei termini sopra specificati



Il Ministero va, quindi, condannato a corrispondere le relative differenze retributive tenuto conto della prescrizione quinquennale e, quindi, dal 10 maggio 2016 considerata l'eccepita prescrizione e che il ricorso è stato notificato in data 10 maggio 2021 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Stante la prescrizione come sopra individuata non sono condivisibili i calcoli di parte ricorrente.

Le spese tra parte ricorrente e il Ministero dell'Istruzione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 181/2021 R.G., così provvede :

- 1) Dichiara il diritto di Vozza Emanuele all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 2011.
- 2) Condanna il Ministero dell'Istruzione in persona del ministro pro tempore a corrispondere a Vozza Emanuele le relative differenze retributive a decorrere dal 10 maggio 2016 oltre interessi legali dal dovuto al saldo
- 3) Condanna il Ministero dell'Istruzione in persona del ministro pro tempore a rifondere a XXXXXX le spese processuali che liquida nella somma di euro 850,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distarsi a favore dei procuratori antistatari

Reggio Emilia, 28 marzo 2022

Il Giudice

Dott. XXXXXXX

